



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO BLANDINI

Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 07 maggio 2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 8 aprile 2015, il ricorrente, non ricevendo alcun riscontro al reclamo, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la condanna al pagamento: - della somma di € 1.469,34 a titolo di "commissioni d'intermediazione", al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo e di € 738,32 a titolo di "premi assicurativi"; per un totale di € 2.207,66, oltre la somma di € 440,00 per "quote insolute".

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la non rimborsabilità delle commissioni bancarie, per la loro natura up front, "come specificato nel foglio informativo e nel documento di sintesi consegnati al ricorrente"; con riferimento alle commissioni d'intermediazione, "ancorché non dovuto in quanto non previsto dalle condizioni economiche specificatamente approvate e sottoscritte", è già stato riconosciuto, in sede di conteggio estintivo la somma di € 81,00 a titolo di "ristoro commissioni". Si è resa, altresì, disponibile a riconoscere, "al fine di preservare i buoni rapporti", un ulteriore importo, a titolo di ristoro delle commissioni di intermediazione, pari a € 1.225,16 oltre la



somma di € 20,00 quale spese di procedura; tuttavia, la proposta è rimasta priva di riscontro. Eccepisce ancora il difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo: al riguardo, fa presente che la Compagnia Assicurativa, per il tramite della resistente, ha già rimborsato l'importo di € 472,17, calcolato secondo i criteri fissati nelle condizioni di assicurazione.

Pertanto chiede di dichiarare la congruità dell'importo offerto, respingendo ogni ulteriore pretesa.

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario quanto al premio assicurativo, per evidenziare che questo Arbitro (Collegio di Napoli – decisione n. 8439/1414 e n. 250/2015), ha già in precedenti occasioni statuito che una siffatta eccezione “è priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco (cfr. da ultimo decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 2614/2014), hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento; questo collegamento negoziale, affermato in svariate occasioni dall'Arbitro, ha indotto ABI e ANIA a stipulare l'accordo del 22 ottobre 2008, che configura una ipotesi di assunzione del debito e di cumulo di responsabilità tra l'intermediario finanziario e la società assicurativa, con la conseguenza che la pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all'intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (così decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Il collegamento negoziale in oggetto è stato riconosciuto anche a livello normativo, dall'art. 22 della legge n. 221/2013, peraltro conforme al dato testuale dell'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010. In virtù di questa considerazione unitaria dell'intera operazione economica e del superamento di una visione dicotomica dei due momenti negoziali, avvalorate dalle previsioni di cui all'accordo ABI-ANIA e dai riferimenti normativi da ultimo richiamati, l'obbligo restitutorio invocato dal cliente può essere legittimamente posto a carico anche dell'intermediario, collocatore della polizza assicurativa associata al prestito”.

Ciò posto, analizzando le singole voci oggetto di ricorso, risultano up front le commissioni agente, da espungersi dalla più ampia voce riferita alle commissioni di intermediazione, in quanto riferite ad attività che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto.

Viceversa, analizzando le altre voci oggetto di ricorso, stante la mancanza di una specificazione adeguata delle attività corrispondentemente remunerate, devono ritenersi quali recurring gli altri oneri commissionali e gli oneri assicurativi.

Conseguentemente, considerando che l'estinzione è avvenuta alla 54ma rata su 120, risultano ancora dovute dall'intermediario euro 994,14 a titolo di commissione di intermediazione, ed euro 714,34 a titolo di oneri assicurativi, al netto degli oneri fiscali relativi.

Viceversa, non è possibile in questa sede dedurre l'ammontare di euro 472,17, che si dichiara soltanto riconosciuto dalla compagnia assicurativa – ma che naturalmente andrà detratto dalla somma dovuta dall'intermediario, qualora la compagnia assicurativa procederà all'effettiva erogazione della somma in favore del ricorrente.

Complessivamente, risulta così dovuta dall'intermediario la somma di euro 1.708,48.

Nulla risulta dovuto a titolo di rate insolute, non risultando dimostrato in atti in maniera adeguata il preteso doppio pagamento delle stesse, asserito dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.708,48.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO